



### OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU 1/2021

#### 1. L'ILLEGITTIMITÀ DEI RESPINGIMENTI VERSO LA SLOVENIA SECONDO LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E I PRECEDENTI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Con un'[ordinanza del 18 gennaio 2021](#), il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il respingimento in Slovenia attuato dalle autorità italiane ai danni di un cittadino pakistano, riconoscendo il diritto di quest'ultimo a presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordinando il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato.

I fatti traggono origine dalla pratica, tristemente nota, dei respingimenti attuati lungo il confine italo-sloveno nei confronti dei migranti provenienti dalla cd. rotta balcanica. In particolare, il ricorrente, dopo essere fuggito dal suo paese a causa di persecuzioni dovute al suo orientamento sessuale, nel luglio 2020 raggiungeva la frontiera italiana a Trieste, dove manifestava la volontà di proporre domanda di protezione internazionale. Ciò nonostante, il ricorrente veniva sottoposto a una serie di respingimenti a catena, inizialmente verso la Slovenia e, a seguire, verso la Croazia e la Bosnia-Erzegovina, durante i quali subiva dapprima violenza ad opera delle autorità slovene e, successivamente, torture e trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità croate. In nessuno dei due paesi (Slovenia e Croazia) gli veniva consentito di presentare domanda di protezione internazionale. A fronte della condotta posta in essere dalle autorità italiane, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma, chiedendo di poter rientrare nel territorio italiano per registrare la predetta domanda (per una disamina più accurata dei fatti si rinvia alla lettura dell'[ordinanza](#); sul punto si veda anche l'analisi del caso di A. DI PASCALE, [Riammissioni informali e violazione del diritto di asilo](#), in *Quest. giur.*, rubrica *Diritti senza confini*, 9 febbraio 2021).

I respingimenti di cittadini stranieri costituiscono pratiche coercitive poste in essere dalle autorità di pubblica sicurezza. Possono consistere nell'impedire l'ingresso a uno straniero che tenti di entrare nel territorio di uno Stato senza permesso di soggiorno, oppure, se questi è già entrato, nella riammissione verso un altro Stato, generalmente confinante (la prassi dei respingimenti viene esaminata in diversi *report* citati dalla stessa ordinanza, tra i quali RiVolti ai Balcani, [La rotta balcanica. I migranti senza diritti nel cuore dell'Europa](#), giugno 2020, p. 21 ss.). La procedura informale di riammissione dei migranti verso la Slovenia, adottata dal Ministero dell'Interno nel caso di specie, discende da un accordo bilaterale concluso tra Italia e Slovenia il 3 settembre del 1996 (inedito), in vigore dal 1° settembre 1997. La prassi in questione, così come illustrata nella risposta del Ministero dell'Interno in occasione dell'interrogazione parlamentare presentata sul punto, prevede la possibilità di attuare respingimenti informali qualora i migranti siano rintracciati a ridosso del confine italo-sloveno. Le autorità italiane ammettono tale pratica anche nel caso in cui costoro abbiano

manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale e senza che si proceda all'invito in Questura per formalizzare tale richiesta, ad eccezione di tre circostanze: in caso di persone vulnerabili, di soggetti che abbiano già presentato domanda di protezione internazionale risultante dal sistema EUODAC e di soggetti ai quali sia stato già riconosciuto lo *status* di rifugiato.

Più in generale, la possibilità di prevedere procedure semplificate di riammissione è contemplata dall'art. 6, par. 3, della [Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008](#) (cd. «direttiva rimpatri»), che consente agli Stati membri di riammettere lo straniero irregolare nel territorio di altro Stato membro in assenza di una decisione formale sul rimpatrio, purché sussistano tra i due Paesi accordi bilaterali vigenti al momento di entrata in vigore della direttiva. Tuttavia, la norma in questione non trova applicazione nei confronti di un richiedente asilo, ancorché sia entrato illegalmente nel territorio di uno Stato. Questi, infatti, dal momento in cui manifesti l'intenzione di richiedere protezione internazionale, non potrà più considerarsi come un semplice straniero irregolare (cfr. § 2.1 dell'ordinanza). Sul punto, l'art. 3 del [d.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21](#) prevede che la domanda di protezione internazionale possa essere presentata anche in forma orale e, qualora tale volontà sia manifestata all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità è tenuta a «invita[re] formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale».

In conformità alla suesposta disciplina giuridica, la pronuncia in commento evidenzia proprio come la prassi delle riammissioni informali in territorio sloveno, così come delineata nella risposta del Ministero dell'Interno, sia in realtà illegittima, mettendo in luce altresì i diversi profili critici dell'accordo tra Italia e Slovenia.

Da un punto di vista formale, il Parlamento italiano non ha mai adottato la legge di autorizzazione alla ratifica del suddetto accordo e quindi, in base all'art. 80 Cost., quest'ultimo non può derogare ad altre norme di legge, né legittimare le prassi informali di riammissione portate avanti dalle autorità italiane sul confine italo-sloveno. Appare opportuno evidenziare che il settore dell'immigrazione rappresenta l'ambito in cui più frequentemente vengono stipulati accordi in forma semplificata sebbene, trattandosi di accordi di natura politica, questi ultimi richiederebbero l'autorizzazione del Parlamento, in base al citato art. 80 Cost. (sul punto si veda F. PERRINI, [Sviluppi attuali in materia di stipulazione di accordi in forma semplificata nell'ordinamento italiano](#), in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 1, 2020, pp. 78 ss.). La proliferazione degli strumenti informali di contenimento dell'immigrazione, infatti, ha determinato una rinuncia al controllo parlamentare, con evidenti ricadute in termini di perdita delle garanzie che quest'ultimo è in grado di offrire (V. ZAMBRANO, [Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: considerazioni critiche con riferimento alla prassi dell'Unione europea e dell'Italia](#), in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 2019, p. 120).

Pertanto, secondo il Tribunale, anche a voler superare i sopra citati problemi di legittimità, la prassi indicata contrasta con varie norme di diritto interno e sovranazionale, oltre che con l'interpretazione letterale del testo dello stesso accordo, che prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di riammissione solo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo che «non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della parte contraente richiedente» (§ 2.1 dell'ordinanza).

Quanto al contenuto dell'accordo, a nulla rileva il fatto che si riferisca ai rifugiati e non ai richiedenti asilo, poiché, in entrambi i casi, il procedimento che conduce al riconoscimento dello *status* di rifugiato, o all'ottenimento di altro tipo di protezione, non ha mai effetti costitutivi, consistendo nel mero accertamento di un diritto soggettivo che è già perfetto (A. BRETSCHNEIDER, *Diritto d'asilo e status di rifugiato politico nell'ordinamento italiano*, in *Il Politico*, n. 2, 2008, p. 6; S. CELENTANO, [Lo status di rifugiato e l'identità politica dell'accoglienza](#), in *Quest. gius.*, fasc. 2, 2018). Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, sulla scorta del conforme orientamento della Corte di giustizia UE, hanno ribadito come l'insorgenza del diritto in esame sia collegata alla situazione di vulnerabilità e non al procedimento necessario al suo riconoscimento, che è solo il mezzo mediante il quale il diritto viene accertato e, se quest'ultimo è insussistente, «esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento» (Cassazione, Sezioni Unite Civili, [sentenza del 24 settembre 2019, n. 29460](#), §§ 5.3-5.3.1; in merito all'orientamento seguito dalla Corte di Giustizia UE, si veda N. COLACINO, [La Corte di giustizia UE afferma l'irrevocabilità della qualità di rifugiato e il carattere assoluto del divieto di respingimento. Quali indicazioni per il giudice nazionale?](#) in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, fasc. 3, 2019, pp. 83-105). Pertanto, diversamente da quanto previsto nell'accordo, il richiedente protezione internazionale che può presentare la relativa domanda in forma orale, non potrà mai essere considerato irregolare sul territorio dello Stato e deve poter godere delle stesse garanzie riconosciute in favore del rifugiato.

Fatte queste premesse, risulta opportuno esaminare i diversi profili di illegittimità delle prassi di riammissione informale alla luce, rispettivamente, della disciplina interna ed europea in materia.

In primo luogo, la prassi attuata dalle autorità di confine profila la violazione di numerose norme interne, incluse disposizioni di rango costituzionale. L'assenza di un provvedimento motivato di riaccompagnamento contrasta, infatti, con gli articoli 2 e 3 della [l. n. 241/1990](#), i quali richiedono che, ove il procedimento sia iniziato d'ufficio o faccia seguito a un'istanza, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso. Tale atto deve essere motivato e notificato all'interessato, indicando altresì il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere. Pertanto realizzare riammissioni “senza formalità” non autorizza automaticamente a procedere all'espulsione in assenza di un provvedimento. Diversamente, l'accordo consente di effettuare le procedure di segnalazione e coordinamento relative alle operazioni di riammissione in via semplificata (RiVolti ai Balcani, *cit.*, p. 31). A ciò si aggiunga che la mancanza di un provvedimento impugnabile si ripercuote sulla lesione del diritto di difesa *ex art* 24 Cost., precludendo la possibilità di esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Analogamente, l'assenza di convalida del provvedimento determina una violazione dell'art. 13 Cost. È noto, infatti, che ogni provvedimento restrittivo della libertà personale necessita di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto avvenuto nel presente caso (sul punto, si veda S. ROSSI, [Respingimento alla frontiera e libertà personale. Il monito della Corte e le scelte del legislatore](#), in *Rivista AIC*, n. 1, 2019, p. 210 ss.). Come chiarito dalla Consulta, tra tali provvedimenti rientra certamente l'espulsione amministrativa realizzata mediante accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica; difatti, la situazione di emergenza derivante dai flussi migratori incontrollati non può in alcun modo intaccare «il carattere universale della libertà personale che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una comunità politica, ma in quanto esseri umani» (Corte Costituzionale, [sentenza del 22 marzo 2001, n. 105](#), § 4).

Per ciò che concerne, invece, la normativa europea, nonostante quanto formalmente enunciato dalla citata «direttiva rimpatri» (2008/115/CE), il Tribunale rammenta che l'accordo bilaterale del 1996 deve leggersi alla luce del diritto dell'Unione europea, così come delineatosi anche successivamente all'entrata in vigore della direttiva stessa, e del contributo offerto dalla giurisprudenza delle principali Corti sovranazionali. A tale proposito, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la possibilità di agire in assenza di una decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato non esonera quest'ultimo dal verificare la situazione concreta del paese nel quale il migrante verrà respinto (v. l'ordinanza annotata, al § 1.2 ; vedi anche la decisione della Grande Camera della Corte EDU sul *leading case* [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#), sentenza del 21 gennaio 2011, § 298). Ne consegue che, indipendentemente dalla presenza o meno di un'intesa bilaterale, nessuna riammissione informale dello straniero potrà considerarsi legittima verso un paese che lo esponga al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, sia alla luce della normativa sovranazionale, che dell'art. 19 del [d.lgs. n. 286/1998](#) (il «Testo Unico sull'immigrazione»). Del resto, l'art. 3 del [Regolamento di Dublino III](#), sul quale si fonda il sistema comune europeo di asilo, prevede che lo Stato membro che ha dato corso alla procedura per la determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a verificare se siano soddisfatti i criteri per poter designare come competente un altro Stato membro, laddove sussistano fondati motivi di ritenere che il primo Stato sia affetto da «carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza [...] che implicino il rischio di un trattamento inumano e degradante» (per una disamina dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente in base al regolamento Dublino III, si veda S. AMADEO e F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione Europea. Controllo alle frontiere – Protezione internazionale – Immigrazione regolare – Rimpatri – Relazioni esterne*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 106-120).

Inoltre, non può dimenticarsi che l'Unione Europea si è dotata di un proprio strumento di tutela dei diritti fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (di seguito, CDFUE), nella quale ha sancito a chiare lettere il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, il divieto di espulsioni collettive e il principio di *non-refoulement* (artt. 4 e 19 della Carta), che costituiscono i valori fondamentali dell'intera disciplina UE in materia di asilo. All'interno di tali disposizioni sono stati, di fatto, «integralmente costituzionalizzati» gli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato, vietando in maniera assoluta l'allontanamento di una persona qualora rischi di essere respinta verso uno Stato in relazione al quale sussista un pericolo serio di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti (N. COLACINO, *cit.*, p. 92).

Nel riconoscere la violazione degli artt. 4 e 19 CDFUE, il Tribunale richiama contestualmente gli artt. 3 e 13 della CEDU e l'art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU, a conferma della connessione sussistente tra lo strumento di matrice europea e quello di stampo regionale che, insieme alle Costituzioni nazionali e ai principi generali, si intersecano ormai in un sistema integrato di tutela dei diritti umani (cfr. A. BARBERA, [La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia](#), in *Quad. cost.*, fasc. 1, 2018, p. 149). La CDFUE, pur prevedendo diritti nuovi, contempla altresì un catalogo di tutele già contenute all'interno della Convenzione, le quali hanno la stessa portata di quelle sancite da quest'ultima (cfr. I. ANRÒ, [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e CEDU: dieci anni di convivenza](#), in *Federalismi.it*, n. 19, 2020, p. 115). Nelle *Explanations relating to the Charter of Fundamental Human Rights* è infatti visibile il costante richiamo alle disposizioni della CEDU e ai suoi Protocolli per spiegare il contenuto di numerosi articoli della Carta, inclusi gli articoli 4 e 19, i quali

presentano pressoché la stessa formulazione letterale degli artt. 3 CEDU e 4 del Protocollo 4 alla CEDU (cfr. [Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights](#), in *Official Journal of the European Union*, 14 dicembre 2007, n. C 303, pp. 17-35). Tale sovrapposizione di tutela è confermata, nel caso di specie, dal riferimento del Tribunale sia ai precedenti della Corte di Giustizia dell'UE, sia alle numerose pronunce della Corte EDU che hanno contribuito a guidare la giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo in materia di respingimenti collettivi, nonostante i loro distinti ambiti di riferimento. È proprio la Corte di Strasburgo che, nell'ambito della verifica sulla compatibilità tra gli obblighi derivanti dalla CEDU e quelli che il sistema Dublino impone agli Stati europei, si è sempre orientata nell'ottica di una maggiore tutela dei diritti individuali, affievolendo la portata applicativa di quei principi su cui si fonda la procedura dei trasferimenti. La posizione della Corte si è fin da subito orientata nel senso di condannare tutti quei trasferimenti che possano determinare una lesione dei diritti individuali sanciti nella Convenzione, primo fra tutti l'art. 3 CEDU (cfr. C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 310).

Ciò nonostante, proprio in materia di respingimenti e rimpatri, la disciplina più recente dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'UE, ha oramai innalzato il livello di tutela offerto ai richiedenti asilo e ai rifugiati (S. MARCHISIO, [Nessuna eccezione ai respingimenti e rimpatri di rifugiati e richiedenti asilo: la sentenza della CGUE del 14 maggio 2019 conferma che il diritto dell'UE ha esteso la garanzia di non refoulement prevista dall'art. 3 della Convenzione di Ginevra](#), Approfondimento n. 20 del 20 maggio 2019).

Nella medesima direzione si muove anche l'ordinanza pronunciata dal Tribunale romano, che ripercorre le tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU in materia. A partire dal noto caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, la Corte ha chiarito come, anche nei casi di respingimenti indiretti, lo Stato contraente sia tenuto a vigilare affinché lo straniero non sia esposto al rischio reale di subire trattamenti inumani e degradanti, assicurandosi che il paese intermedio offra garanzie sufficienti a evitare il rimpatrio verso il suo paese d'origine (Corte EDU, Grande Camera, [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#), sentenza del 23 febbraio 2012, §§ 146-147; si veda sempre *M.S.S. c. Belgio e Grecia, cit.*, § 298). Tanto più se tale respingimento avviene in assenza di un esame della situazione personale dello straniero, in quanto i problemi relativi alla gestione dei flussi migratori non possono costituire la giustificazione per l'attuazione di pratiche incompatibili con gli obblighi convenzionali al cui rispetto gli Stati contraenti sono tenuti (Corte EDU, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia, cit.*, §§ 177-179).

Come opportunamente rilevato dal Tribunale, il caso presenta numerosi profili di analogia con un altro importante precedente della Corte EDU del 2014, [Sharifi e altri c. Italia e Grecia](#) (per un'analisi del caso, F. PERRINI, [La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per respingimenti collettivi e valuta il sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo](#), in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 5, 2014, pp. 1104-1106; si veda anche M. MARCHEGIANI, [Il sistema Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo delle garanzie individuali nella sentenza Tarakbel c. Svizzera](#), in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 5, 2014, pp. 1107-1116). In tale circostanza, sulla base di un accordo bilaterale del 1999 tra Italia e Grecia, la Corte EDU ha confermato le proprie conclusioni raggiunte nei casi *M.S.S. c. Belgio e Italia* e *Hirsi Jamaa e altri*, condannando l'Italia per aver respinto i ricorrenti verso la Grecia, privandoli della possibilità di ricorrere individualmente alla Corte, e con il rischio di un successivo rimpatrio in Afghanistan, ove sarebbero stati esposti al pericolo di subire torture e trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'artt. 2, 3 e 13 CEDU, oltre che dell'art 4 del Protocollo n. 4 alla

CEDU (Corte EDU, Seconda Sezione, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, sentenza del 21 ottobre 2014, § 190 ss.).

Secondo l'ordinanza in commento, l'esame della situazione relativa al trattamento dei migranti in Slovenia avrebbe dovuto costituire un ostacolo al respingimento attuato dalle autorità italiane nei confronti del ricorrente e dei suoi connazionali. Fonti autorevoli e numerosi *report* di ONG hanno infatti tratteggiato in maniera nitida la situazione drammatica che attualmente interessa i migranti che si muovono lungo la rotta balcanica. Pertanto, la sussistenza dell'accordo bilaterale tra Italia e Slovenia non solleva l'Italia da una verifica circa le condizioni effettivamente presenti nello Stato in cui vengono riammessi i richiedenti. A quanto detto, deve aggiungersi che, come documentato nei *report* citati nell'ordinanza, la Slovenia di regola non costituisce l'ultima destinazione, ma rappresenta un luogo di transito verso la Croazia, teatro di frequenti violenze ad opera della polizia locale, a cui generalmente segue l'ulteriore respingimento in Serbia o in Bosnia, dove i migranti sono lasciati in condizioni di totale abbandono (RiVolti ai Balcani, *cit.*, p. 30; *Asylum Information Database (AIDA)*, *Country report: Croatia*, 2019 update, p. 24). Inoltre, le pratiche messe in atto dalle autorità croate nei confronti degli stranieri, qualificabili finanche come casi di tortura e trattamenti inumani e degradanti, sono ormai note e documentate in maniera estensiva (cfr. *Border Violence Monitoring Network*, *Torture and cruel, inhumane, or degrading treatment of refugees and migrants in Croatia in 2019*; Amnesty International, *Pushed to the edge. Violence and abuse against refugees and migrants along the Balkans route*, marzo 2019). Ed è proprio questa situazione che ha interessato il ricorrente nel caso in esame. Questi, dopo aver subito violenze nel tragitto dalla Slovenia alla Croazia, era stato condotto in Bosnia e, data l'impossibilità di accedere al campo di Lipa a causa delle condizioni di grave sovraffollamento, aveva trovato rifugio solo all'interno di un immobile distrutto e abbandonato. È opportuno ricordare che il ricorrente si era trovato al di fuori del territorio italiano per motivi a lui non imputabili, in quanto, dopo essere entrato irregolarmente e aver manifestato la sua volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non aveva potuto registrarla a causa della condotta illegittima delle autorità italiane che avevano attuato il respingimento.

Conseguentemente, il Tribunale, tenuto conto della violazione dei diversi obblighi di diritto interno e internazionale richiamati, accoglie il ricorso presentato, ordinando che al ricorrente sia immediatamente consentito l'ingresso nel territorio italiano al fine della registrazione della domanda di protezione internazionale (così al § 4 dell'ordinanza), dimostrando di conformarsi ad un precedente orientamento del giudice interno in materia.

La fattispecie in esame si colloca infatti nel solco già tracciato dalla sentenza del 2019 del Tribunale di Roma, peraltro richiamata dall'ordinanza medesima (§ 4), la quale dimostra allo stesso modo di seguire fedelmente le orme della giurisprudenza della Corte EDU, con particolare riferimento al caso *Hirsi Jamaa* sopra richiamato, non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche per ciò che concerne la quantificazione in via equitativa del danno subito (Tribunale di Roma, Sez. I Civile, [sentenza del 14 novembre 2019, n. 22917](#)). Il caso del 2019 riguardava il respingimento di un gruppo di persone provenienti dall'Eritrea da parte dei militari italiani della Nave Orione i quali, dopo aver salvato i migranti a poche miglia da Lampedusa, li avevano ricondotti indietro, consegnandoli alle autorità libiche. Il potenziale innovativo della pronuncia era apparso immediatamente evidente in quanto, a fronte delle crescenti misure adottate dagli Stati membri per ostacolare il raggiungimento dell'Europa da parte dei migranti, l'autorità giudiziaria italiana sembrava aver aperto la strada verso una risposta effettiva contro le pratiche dei respingimenti collettivi (cfr. S. BORELLI, *Pushing Back Against Push-backs: A Right of Entry for Asylum Seekers Unlawfully Prevented from Reaching Italian*

*Territory*, in *Dir. um. dir. int.*, n. 1/2020, p. 244). In particolare, il giudice interno si era spinto fino a riconoscere allo straniero il «diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale», inteso come una declinazione del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 Cost. (sentenza n. 22917/2019, *cit.*, p. 16). Tale statuizione supera di fatto i confini del diritto di asilo così come inteso a livello internazionale. È stato infatti osservato che «it is relatively well-established that, leaving to one side the prohibition of refoulement, there exists no general substantive right as a matter of international law to be permitted entry to a State, including in order to make a claim for asylum» (S. BORELLI, *cit.*, p. 241). Tuttavia, tale diritto veniva inquadrato in modo da potersi applicare – al di là dei respingimenti in mare – a tutti quei casi in cui le autorità italiane impediscano ai richiedenti di presentare la propria domanda di asilo, ostacolando il raggiungimento del territorio italiano (*ibidem*, p. 244). Ciò mette in risalto la crescente sensibilità della giurisprudenza di merito italiana verso le storiche decisioni in materia di respingimenti pronunciate dalla Corte sovranazionale e talvolta anche l'intenzione di volersi spingere oltre. Non si è dovuto attendere molto per una nuova pronuncia del giudice di merito che, muovendo dalle stesse premesse e ponendo al centro gli insegnamenti della Corte EDU, avalla le medesime conclusioni già raggiunte dal Tribunale di Roma nel 2019, questa volta in un caso di respingimenti via terra.

In ultima analisi, è importante evidenziare come, sempre più frequentemente, i giudici nazionali e, nello specifico, il Tribunale di Roma, abbiano assunto un orientamento fortemente innovativo in materia di immigrazione, proprio al fine di assicurare una tutela sostanziale in favore dei migranti che subiscono respingimenti illegittimi, consentendo loro il rientro sul territorio nazionale per presentare domanda di protezione internazionale. È in questa direzione che si muove l'ordinanza in commento, la quale riconosce per la prima volta l'illegittimità della prassi dei respingimenti informali sul confine italo-sloveno, sulla base dell'accordo stipulato tra i due paesi. Tale orientamento testimonia, altresì, la ricerca di una sempre maggiore coerenza tra la giurisprudenza interna e quella delle Corti sovranazionali, nella prospettiva dell'edificazione di un sistema integrato di tutela dei diritti umani, all'interno del quale «più Corti sono chiamate ad assicurare l'osservanza di più Carte» (A. BARBERA, *cit.*, pp. 149-150).

CHIARA BELCASTRO